

STATUTO

**"CENTRO DI ASSISTENZA
TECNICA ALLE IMPRESE -
CONFCOMMERCIO DELLA
PROVINCIA DI LATINA" - IN
SIGLA "C.A.T. LATINA
CONFCOMMERCIO SCARL"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA VOLSINI 46
Numero REA: LT - 143905
Codice fiscale: 02078360597
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2002 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C"

Rep. n. 32.984
Racc. n. 6.876

```

===== STATUTO =====
===== TITOLO I =====
===== DENOMINAZIONE NATURA SEDE DURATA =====
===== Articolo 1 =====
===== Denominazione =====
1. E' costituita su iniziativa della Confcommercio della
Provincia di Latina, una Società Consortile a responsabilità
limitata denominata "Centro di Assistenza Tecnica alle
Imprese - Confcommercio della Provincia di Latina" in sigla
"C.A.T. LATINA CONFCOMMERCIO Scarl", di seguito indicata per
brevità come C.A.T.
===== Articolo 2 =====
===== Natura =====
2.1 La Società Consortile è costituita nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. n.114/98 e ai sensi
degli articoli 2615 ter e 2472 del Codice Civile e non ha
scopo di lucro.
2.2 Essa può agire nei confronti sia dei soci sia dei terzi
e gli utili eventualmente realizzati non potranno essere
distribuiti ai soci ma dovranno essere reinvestiti.
===== Articolo 3 =====
===== Sede =====
3.1 La Società Consortile ha sede legale in Latina, alla Via
=====
3.2 Il C.A.T. può svolgere la sua attività nell'ambito
provinciale di riferimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 della
legge regionale 18.11.1999 n. 33.
3.3 L'Assemblea dei soci può istituire e sopprimere in
Italia e all'estero sedi secondarie, sotto l'osservanza
delle disposizioni valutarie italiane e di ogni altra
disposizione vigente, mentre l'Organo amministrativo ha
facoltà di istituire o sopprimere succursali, uffici e
rappresentanze in Italia.
===== Articolo 4 =====
===== Durata =====
4.1 La Società Consortile ha durata sino al 31 dicembre
2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato
dall'Assemblea straordinaria dei soci.
===== TITOLO II =====
===== OGGETTO SOCIALE =====
===== Articolo 5 =====
===== Oggetto sociale =====
5.1 Il C.A.T., che potrà operare esclusivamente in ambito
provinciale, persegue finalità esclusivamente consortili e
mutualistiche ed ha per oggetto l'istituzione di
un'organizzazione comune finalizzata a sviluppare e
promuovere, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 114/1998, i
processi di ammodernamento della rete distributiva, a
sostenere l'efficienza, a migliorare e agevolare il rapporto
tra imprese commerciali e pubbliche amministrazioni locali e

```





centrali, anche attraverso processi di affidamento, delega, concessione ed erogazione di servizi pubblici. =====

5.2 Per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà svolgere le seguenti attività: =====

a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e allo svolgimento della stessa; =====

b) sviluppo, anche in accordo con i diversi Centri di Assistenza Tecnica eventualmente costituiti, di servizi per realtà aziendali che hanno una presenza diffusa a livello locale e nazionale; =====

c) assistenza tecnica e consulenza in materia di innovazione tecnologica e organizzativa; organizzazione aziendale; gestione economica e finanziaria di impresa; accesso al credito e ai finanziamenti locali, regionali, statali e comunitari; sicurezza e tutela dei consumatori; tutela dell'ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro; marketing e tecniche di vendita; promozione, attivazione e partecipazione a gruppi di acquisto, affiliazione e franchising; =====

d) promozione, diffusione, sostegno ed utilizzo del commercio elettronico; =====

e) contrattualistica, promozione, partecipazione e attivazione di progetti e iniziative tese a favorire l'internazionalizzazione delle imprese commerciali; =====

f) realizzazione di studi di fattibilità, di progettazione di ingegneria e ricerche di mercato, anche mediante la collaborazione ed il coordinamento con altri organismi, pubblici e privati, che svolgono tale attività; =====

g) progettazione e sviluppo Nuove Imprese START-UP; =====

h) progettazioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri urbani su centri commerciali naturali; lo studio e la realizzazione diretta di programmi di promozione e di rilancio dei centri turistici e delle aree montane (progetti d'area); =====

i) promozione, la costituzione e la gestione di consorzi di operatori commerciali che abbiano come finalità lo sviluppo del terziario dei centri urbani, delle aree montane, dei centri turistici, delle aree periferiche; =====

j) elaborazione e realizzazione di progetti di promozione e di sviluppo per specifiche categorie merceologiche; =====

k) consulenza in materia di formazione, nonché ideazione, promozione, gestione e realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e gestione del personale, tutela ambientale, igiene e sanità, certificazione di qualità, franchising, internazionalizzazione dell'impresa e customer satisfaction (soddisfazione e cura del cliente), e, comunque, nelle altre materie che risultassero di interesse per gli operatori del

commercio, anche mediante la collaborazione e il coordinamento con altri organismi, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, anche universitari, che si occupano di formazione; =====

l) istituzione e realizzazione dei corsi di formazione previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. n.114/98, relativi all'accesso all'attività commerciale nel settore alimentare e di corsi finalizzati ad elevare il livello professionale e a riqualificare gli operatori commerciali in attività; =====

m) promozione e sviluppo di nuova imprenditorialità, anche giovanile e femminile, anche attraverso la partecipazione e la collaborazione con altri organismi, pubblici e privati, che hanno, anche solo parzialmente, scopi simili; =====

n) promozione e diffusione della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei processi di formazione della cultura manageriale e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, anche attraverso la partecipazione in altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che hanno, anche solo parzialmente, scopi consimili; =====

o) gestione di servizi di informazione e svolgimento di attività anche a carattere editoriale, in relazione alle materie di cui al presente articolo, nonché sui temi della formazione, riqualificazione professionale, management, riorientamento d'impresa, sviluppo della nuova imprenditorialità; =====

p) promozione e realizzazione di studi e ricerche a carattere tecnico scientifico anche a mezzo di commesse a Istituti, Professionisti, Enti e Società specializzate; =====

q) promozione e attuazione di iniziative di studio e confronto scientifico e operativo (seminari, convegni, ecc.);

r) creazione, sviluppo, promozione e attuazione di sistemi di certificazione di qualità per gli esercizi commerciali e le imprese del terziario, anche attraverso l'adesione ad organismi di certificazione nazionali e sovranazionali; =====

s) costituzione di una rete di informazione coordinamento con altri Centri di Assistenza Tecnica (CAT) e con il sistema Confcommercio nel suo complesso, anche mediante l'utilizzo di information technology; =====

t) partecipazione a gare ed appalti, nel settore dei servizi, sui mercati nazionali ed esteri; =====

u) realizzazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa finalizzata allo sviluppo delle PMI del terziario e la realizzazione di studi di fattibilità, di progettazione di ingegneria e di ricerche di mercato; =====

v) prestazione di organizzazione, di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla commercializzazione di idonee gamme di prodotti, con particolare riguardo al reperimento,





diffusione e applicazione di innovazioni tecnologiche; =====

w) ogni altra funzione conferita ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) da leggi e disposizioni di Autorità Pubbliche e da deliberazioni dei propri organi, compresi accordi con pubbliche amministrazioni territoriali e funzionali, ai fini dell'erogazione e svolgimento di funzioni pubbliche, in osservanza del principio di sussidiarietà; =====

x) realizzazione di ogni attività finalizzata alla semplificazione dei rapporti tra utenti e pubblica amministrazione, ivi compresa, sulla base di convenzioni, concessioni o altro atto equivalente, la prestazione di attività per conto di pubbliche amministrazioni funzionali, locali, regionali, nazionali, europee rivolte alle imprese commerciali; =====

y) svolgimento di tutte le altre iniziative ritenute necessarie e opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, anche attraverso partecipazioni di maggioranza o di minoranza, in altre entità collettive i cui scopi vengano ritenuti compatibili con quelli del presente oggetto sociale; =====

z) realizzazione di progetti volti alla prevenzione ed alla lotta del fenomeno dell'usura, anche attraverso appositi servizi di assistenza e consulenza alle imprese coinvolte; ==

aa) studio e realizzazione di progetti idonei all'impiego di risorse economiche e finanziarie nazionali e comunitarie. ==

5.3 Il C.A.T. assicura lo svolgimento delle attività indicate al comma precedente a favore di tutte le imprese che ne facciano richiesta. =====

5.4 In relazione all'oggetto sociale e, quindi, con carattere meramente funzionale, nel rispetto dei principi di cui alle Leggi 1/91 e 197/91 nonché del D.Lgs. 385/93, la Società potrà: =====

a) esercitare tutte quelle altre attività mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, di partecipazione e promozione di sistemi a rete a carattere nazionale e internazionale, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; =====

b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, Enti o società (costituite e costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio; =====

5.5 Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà altresì avvalersi delle strutture dei soci/consorziati nonché utilizzare, mediante convenzioni, contratti, affidamento di incarichi o altra forma idonea, personale e struttura di Enti, Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico e privato in grado di fornire il risultato richiesto, nonché promuovere, costituire, aderire ad altri organismi consortili o societari. =====

5.6 Per la realizzazione degli scopi istituzionali il

C.A.T., nella persona del legale rappresentante p.t., presenta domanda diretta ad ottenere la prescritta autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di centro di assistenza al competente dipartimento della Regione Lazio allegando la documentazione prevista. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE =====

===== Articolo 6 =====

===== Soci =====

6.1 Sono soci del C.A.T.: =====

a) La Confcommercio della Provincia di Latina, che riveste la qualifica di socio promotore e detiene sempre e comunque il 51% del capitale sociale; =====

b) Il Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi denominato "Ascom Fidi Latina Consorzio"; =====

c) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Latina; =====

d) I soci aderenti; =====

e) i soci sostenitori, che aderiscono al C.A.T. attraverso il versamento di quote libere le quali non possono rappresentare sottoscrizione di capitale sociale, e che non hanno diritto di voto; =====

6.2 Possono essere soci aderenti, imprese ed altri soggetti, pubblici e privati, che condividono gli scopi e le finalità dalla stessa perseguiti, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della provincia di riferimento; =====

6.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci; =====

6.4 Non può essere socio del C.A.T. quel soggetto i cui scopi sociali sono in antitesi o difformi da quelli del CA.T medesimo. =====

===== Articolo 7 =====

===== Ammissione dei soci =====

7.1 Chi intende divenire socio, anche nel caso di sottoscrizione di una quota di nuova emissione in sede di aumento di capitale, deve presentare al l'Organo amministrativo apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente: =====

a) la denominazione e la sede legale dell'impresa o dell'ente; =====

b) le generalità del legale rappresentante; =====

c) l'attività effettivamente svolta dall'impresa; =====

d) l'importo della quota che intende sottoscrivere; =====

e) la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno eventualmente deliberato dagli Organi sociali e delle deliberazioni legittimamente adottate da questi ultimi di cui avrà preso conoscenza. =====

7.2 Sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio delibera l'Assemblea in base alla relazione del Consiglio di





Amministrazione. L'Assemblea può rifiutare il gradimento, motivandolo adeguatamente, in riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, solidità finanziaria e capacità tecniche del richiedente ovvero quando sussistano gravi motivi in relazione all'interesse della Società. =====

===== Articolo 8 =====

===== Recesso del socio =====

8.1 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile e quando abbia perduto taluno dei requisiti essenziali richiesti dal presente Statuto per la partecipazione alla Società. In tale ultima ipotesi la sussistenza dei motivi che giustificano il recesso è assoggettata all'accertamento dell'Organo amministrativo il quale ne comunica gli esiti all'Assemblea ed il recesso ha effetto dalla data di deliberazione dell'Assemblea. =====

===== Articolo 9 =====

===== Esclusione del socio =====

9.1 L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Assemblea, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, sentito l'Organo amministrativo, qualora il socio stesso non adempia agli obblighi assunti verso la Società in base alla legge ovvero ai sensi del presente Statuto, oppure che sia stato assoggettato a procedure concorsuali, ovvero nel caso perda taluno dei requisiti ritenuti essenziali dal presente Statuto o, ancora, nel caso in cui sussista un insanabile conflitto di interessi con il C.A.T. =====

===== Articolo 10 =====

===== Effetti del recesso e dell'esclusione =====

10.1 I soci receduti o esclusi restano responsabili e sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e funzionamento della Società fino alla data in cui hanno cessato di farne parte a tutti gli effetti. =====

10.2 Nei casi di recesso ed esclusione la quota di partecipazione del socio escluso o receduto va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci. =====

===== TITOLO IV =====

===== CAPITALE SOCIALE - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - =====

===== CONTRIBUTI =====

===== Articolo 11 =====

===== Capitale sociale =====

11.1 Il capitale sociale è stabilito in 26.000 (ventiseimila) Euro ed è suddiviso in quote di valore nominale di Euro 250 (duecentocinquanta) o multipli di euro 250, ma in nessun caso inferiori a 250 euro. =====

11.2 Entro diciotto mesi dalla costituzione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il capitale sociale potrà essere aumentato fino a Euro 52.000 (cinquantaduemila) con delibera del Consiglio di Amministrazione. Ove tale importo non sia integralmente sottoscritto, il capitale sociale

dovrà intendersi di importo pari alle sottoscrizioni raccolte, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile. =====

11.3 Le quote sono indivisibili e ogni quota dà diritto ad un voto. =====

11.4 Le quote sono nominative. =====

11.5 Il residuo versamento delle quote sottoscritte è richiesto dall'Organo amministrativo nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. =====

===== Articolo 12 =====

===== Prelazione, opzione =====

12.1 Il socio che voglia trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote ovvero i diritti di opzione o sottoscrizione allo stesso socio spettanti, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consortile a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il nome dell'acquirente e il prezzo, offrendone l'acquisto in prelazione agli altri soci. =====

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione agli altri soci inviando loro lettera raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della offerta di prelazione. =====

12.3 I soci interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione alla propria quota sociale, l'offerta, indicando altresì l'intenzione di acquistare le quote offerte per le quali non vi fosse accettazione da parte degli altri soci e fatta salva l'applicazione del successivo comma 5. =====

12.4 Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di quote offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace. =====

12.5 Qualora il numero delle quote offerte in vendita sia insufficiente a soddisfare il numero delle accettazioni, l'acquisto delle stesse quote avverrà a favore dei soci che per primi abbiano fatto pervenire, in conformità al comma 3 del presente articolo, la loro accettazione sino alla concorrenza (sulla base del calcolo eseguito in base al medesimo comma 3 - ripartizione in proporzione alla propria quota sociale) del numero di quote offerte in vendita. =====

12.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione al socio offerente delle adesioni ricevute. ==

12.7 Ove il prezzo richiesto dal socio cedente non trovasse l'accordo di un altro socio, subordinatamente tuttavia alla dichiarazione di quest'ultimo di volere esercitare il diritto di prelazione, tale rifiuto sarà comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed il Consiglio avrà l'incarico di determinare, con delibera da





assumersi entro 15 giorni da tale comunicazione, ed in maniera definitiva e vincolante per i soci, il prezzo di trasferimento delle quote che sarà determinato in base all'effettiva consistenza del patrimonio sociale. =====

12.8 Qualora il Consiglio non raggiunga una decisione nel citato termine di 15 giorni, tale determinazione sarà affidata entro l'ulteriore termine di 15 giorni, ed a spese di ambo le parti, alla società incaricata della certificazione del bilancio che deciderà entro 20 giorni dall'affidamento dell'incarico e ne darà comunicazioni alle parti nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il cessionario quindi, acquisterà e pagherà le quote entro dieci giorni da tale comunicazione o, ove ciò non avvenga, il socio cedente sarà libero di vendere a terzi le quote, salvo il gradimento di cui al precedente articolo 7. =====

12.9 Salvo il successivo comma, qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi sarà privo di effetti nei confronti della Società. =====

12.10 In caso di aumento di capitale, deliberato al solo fine di consentire l'ingresso di nuovi soci, può essere escluso il diritto di opzione di cui all'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile. =====

===== Articolo 13 =====

===== Costituzione di pesi e gravami sulle quote =====

13.1 Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, nè venire costituite convenzionalmente in garanzia, nè formare oggetto di costituzione di usufrutto. =====

===== Articolo 14 =====

===== Contributi e altri obblighi dei soci =====

14.1 Ogni socio è tenuto a versare alla Società: =====

- contributi ordinari necessari per far fronte alle spese generali di gestione, determinati annualmente dall'Assemblea nel termine per l'approvazione del bilancio preventivo di cui al successivo articolo 28, in proporzione alle quote possedute; =====
- contributi straordinari necessari per far fronte a spese aventi tale carattere, determinati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative. =====

14.2 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Latina, parteciperà al versamento dei contributi ordinari e straordinari nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento e dalle proprie previsioni di bilancio. =====

14.3 Il socio è tenuto inoltre a rimborsare alla Società le spese da questa sostenute per le prestazioni da quello richieste. =====

14.4 La società potrà ricevere comunque contributi sia da Enti pubblici che privati, nonché da persone fisiche in

qualità di soci o meno, sotto qualsiasi forma erogati. =====
===== TITOLO V =====
===== ORGANI SOCIALI =====
===== Articolo 15 =====
===== Organi sociali =====
15.1 Sono organi della Società consortile: =====
- l'Assemblea dei soci; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente; =====
===== Articolo 16 =====
===== Assemblea dei soci =====
16.1 L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e
costituita a norma dei successivi articoli, rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente statuto, sono
obbligatorie per tutti i soci. =====
16.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che
risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. =====
16.3 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da
chiunque non sia amministratore o dipendente della Società
mediante semplice delega scritta a norma dell'articolo 2372
del codice civile. =====
16.4 Al Presidente dell'Assemblea spetta la constatazione
della regolarità delle deleghe e in genere del diritto di
intervento all'Assemblea. =====
===== Articolo 17 =====
===== Convocazione dell'Assemblea =====
17.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due
volte all'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio
consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale e l'altra per l'approvazione di un bilancio
preventivo e della misura dei contributi ordinari entro il
mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si
riferiscono. L'Assemblea dovrà essere altresì convocata
qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano
almeno un quinto del capitale sociale. =====
17.2 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso
di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente
mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di
particolare urgenza, la convocazione può essere fatta
mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno cinque
giorni prima dell'adunanza. =====
17.3 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno,
l'indicazione del luogo dell'adunanza, eventualmente anche
diverso dalla sede sociale purchè in Italia, il giorno e
l'ora dall'adunanza nonchè l'indicazione del luogo, giorno e
ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione che non





può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. ----

17.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Articolo 18 -----

----- Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea -----

18.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. -----

18.2 L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. -----

18.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

18.4 L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo il quarto comma dell'articolo 2369 del codice civile. -----

18.5 Ogni socio ha diritto a un voto per ogni 250 (duecentocinquanta) Euro di quota posseduta. -----

18.6 Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione delle Assemblee -----

18.7 Possono partecipare alle Assemblee anche i soci sostenitori, senza diritto di voto. -----

----- Articolo 19 -----

----- Presidenza dell'Assemblea -----

19.1 L'Assemblea deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza degli amministratori di cui sopra, la presidenza dell'Assemblea spetterà alla persona eletta tra i soci presenti. -----

19.2 Spetta a chi presiede dirigere e regolare la discussione nonchè stabilire le modalità per le singole votazioni che di regola di svolgeranno per alzata di mano, fatta eccezione nei casi di elezione alle cariche sociali o quando si verta su persone o giudizi sulle stesse, casi in cui le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto. -----

19.3 Spetta all'Assemblea designare il Segretario, il quale può essere anche non socio della società Consortile. -----

19.4 Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate mediante processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, ovvero redatto

da un notaio. =====
===== Articolo 20 =====
===== Attribuzioni del l'Assemblea ordinaria =====
20.1 L'Assemblea ordinaria: =====
a) stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento
della Società Consortile per il raggiungimento degli scopi
sociali; =====
b) discute e approva il bilancio preventivo e quello
consuntivo; =====
c) decide sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei
soci sentito il Consiglio di Amministrazione; =====
d) delibera la misura dei contributi ordinari e la necessità
e la misura dei contributi straordinari; =====
e) nomina i Consiglieri di Amministrazione (salvo i primi
componenti dell'organo che sono nominati e ne è determinato
numero e compenso nell'atto costitutivo), dopo averne
determinato il numero, stabilendone il compenso; =====
f) oltre i casi previsti dall'art. 2488 del codice civile,
l'Assemblea determina la necessità di costituire il Collegio
dei Revisori dei Conti, provvedendo alla relativa nomina con
designazione del Presidente e determinando il relativo
compenso; =====
g) delibera sulla responsabilità degli organi consortili; ===
h) delibera su ogni altra questione a essa attribuita dalla
legge o dal presente statuto. =====
===== Articolo 21 =====
===== Attribuzioni dell'Assemblea straordinaria =====
21.1 L'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze
previste dal precedente art. 18, comma 4) in merito: =====
a) al cambiamento dell'oggetto sociale; =====
b) alla trasformazione del Consorzio; =====
c) allo scioglimento anticipato del Consorzio; =====
d) alla designazione eventuale di uno o più Commissari ad
acta; =====
e) alla nomina ed ai poteri dei liquidatori: =====
f) ad ogni altra determinazione di carattere straordinario. =
===== Articolo 22 =====
===== Organo amministrativo =====
22.1 La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, composto da 3 o 5 membri, a seconda di
quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea di nomina.
22.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi,
possono essere rieletti e possono essere anche non soci. ===
===== Articolo 23 =====
===== Convocazione e deliberazioni del Consiglio =====
23.1 Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal
Presidente, si riunisce, presso la sede sociale od altrove
nel territorio nazionale, di norma due volte l'anno e ogni
qualvolta il Presidente lo reputi opportuno nonchè quando ne
facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre





Consiglieri. =====

23.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di lettera raccomandata, contenente luogo data ora e materie da trattare nella seduta, da spedirsi almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax almeno tre giorni liberi prima della riunione. =====

23.3 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. =====

23.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. =====

23.5 Il Consiglio si avvale dell'opera di un Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri. =====

23.6 Potranno, inoltre, partecipare al Consiglio, su invito del Presidente, tecnici ed esperti senza diritto di voto. =====

23.7 Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente. =====

===== Articolo 24 =====

===== Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il raggiungimento dello scopo sociale a eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea dei soci. =====

24.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo pertanto il Consiglio potrà: =====

- a) dare esecuzione alle norme statutarie e alle decisioni adottate dall'Assemblea; =====
- b) formula pareri e relazioni all'Assemblea in relazione all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei soci; =====
- c) proporre all'Assemblea la misura dei contributi ordinari e la necessità e la misura dei contributi straordinari; =====
- d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- e) assumere o dismettere partecipazioni in società ovvero associarsi o partecipare a Enti diversi dalle società; =====
- f) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi comprese le compravendite immobiliari; =====
- g) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e la retribuzione; =====
- h) predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società; =====
- i) compiere qualsiasi operazione presso gli Istituti di credito e altri enti finanziari, purchè tutto ciò sia strettamente funzionale e finalizzato al perseguimento dello scopo sociale. =====

24.3 Il Consiglio di amministrazione può tuttavia nominare, tra i suoi membri, uno o più consiglieri delegati determinandone poteri e competenze. =====

24.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, determinandone il compenso, un Direttore Generale, anche tra persone estranee alla Società, cui conferirà per atto scritto i relativi poteri. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. =====

24.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare per singoli atti o categorie di atti uno o più procuratori speciali senza obbligo di sceglierli tra gli amministratori ovvero i soci. =====

===== Articolo 25 =====
===== Presidente e Vice-Presidente =====

25.1 Il Presidente e il Vice-Presidente della Società sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

===== Articolo 26 =====
===== Firma e rappresentanza sociale =====

26.1 Al Presidente, o in sua assenza al Vice-Presidente, spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la presidenza dell'Assemblea. Il Presidente ha inoltre facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione potendo all'uopo nominare procuratori e avvocati. =====

26.2 Il Presidente verifica le deliberazioni assembleari e ne proclama i risultati. =====

26.3 La rappresentanza e la firma sociale possono essere in parte delegate, quando nominato, a uno o più Consiglieri delegati, esclusivamente per il compimento di atti rientranti nei limiti dei poteri conferiti. =====

===== TITOLO VI =====

===== ESERCIZI - BILANCI =====

===== Articolo 27 =====

===== Esercizio sociale =====

27.1 Il primo esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e scade il 31 dicembre di ogni anno. =====

===== Articolo 28 =====

===== Bilanci =====

28.1 Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. =====

28.2 Il bilancio d'esercizio dovrà essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'esame dell'Assemblea che lo dovrà approvare entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio. =====



28.3 Eventuali utili risultanti dal bilancio saranno destinati, dopo il prelievo della quota legale da destinarsi al fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, alla costituzione e all'incremento di una riserva straordinaria il cui impiego è finalizzato a ulteriori interventi nell'ambito degli scopi sociali. =====

28.4 In nessun caso gli eventuali utili di bilancio potranno essere divisi tra i soci. =====

28.5 Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì predisporre un bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. =====

===== TITOLO VII =====
 ===== SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI =====

===== Articolo 29 =====
 ===== Scioglimento e liquidazione =====

29.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società =====
 Consortile, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'Assemblea a norma dell'articolo 2497 del codice civile.

29.2 In ogni caso, i diritti di proprietà industriale di cui la Società potrebbe essere titolare e relativi a opere dell'ingegno da essa sviluppate nel corso della propria attività, saranno riconosciuti in comproprietà ai soci, proporzionalmente alla percentuale di capitale posseduta. ===

29.3 Lo scioglimento della Società determinerà, comunque, l'obbligo di restituire a ciascuno dei soci ogni tipo di studi, ricerche, documenti o materiale che contenga informazioni di carattere tecnico, economico e strategico di carattere riservato che fossero state rivelate da ciascun socio alla stessa Società per permettere lo svolgimento delle attività progettuali e di realizzazione dei servizi. ==

===== Articolo 30 =====
 ===== Clausola arbitrale =====

30.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci consorziati o tra uno o più soci consorziati e la Società Consortile in relazione a materie di interesse sociale, ivi inclusa la interpretazione, attuazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente statuto, sarà deferita ad un Collegio arbitrale rituale di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi (Confcommercio). La parte destinataria della richiesta di arbitrato, che dovrà contenere la nomina ed accettazione del primo arbitro designato, dovrà comunicare alla parte istante la nomina e accettazione del secondo arbitro, entro i venti giorni dalla notificazione della comunicazione di richiesta

di arbitrato. Gli arbitri così nominati dovranno provvedere ad attivarsi per la nomina del terzo arbitro da parte della Confcommercio. =====

30.2 Il Collegio Arbitrale, così nominato deciderà con sentenza non impugnabile, in via rituale e secondo equità, entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro e contestuale costituzione del Collegio Arbitrale, nel rispetto delle norme del codice di procedura civile italiano relative all'arbitrato. =====

30.3 Qualora, entro i termini suindicati, una delle parti non designasse il proprio arbitro, alla nomina di tale arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Latina su istanza dell'altra parte. =====

30.4 Ogni procedimento arbitrale si dovrà svolgere presso la sede della Società. =====

===== Articolo 31 =====
===== Disposizioni finali =====

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia. =====

F.to: Alfredo LOFFREDO DE SIMONE =====
" Annibale MESOLELLA =====
" CHINAPPI Aldo Erasmo =====
" DOTT. Gennaro LIGUORI notaio L.S. =====

La presente copia, composta di.....pagine
di.....fogli è conforme all'originale.
Fond., *adll*



